



Comune di Montemurlo  
Provincia di Prato

Montemurlo 20 settembre 2023

Il giorno 20 Settembre 2023 alle ore 16,00 si è svolta la seduta del **Collegio del Paesaggio, in qualità di Autorità competente per la VAS**, convocata il 18 settembre 2023.

Sono presenti:

Ing. Alessandro Adilardi e il dott. Agronomo Marco Mascelli

Sono collegati tramite piattaforma GOTO Meet: Arch. Andrea Giraldi

Sono inoltre presenti: l'arch. Daniela Campolmi e l'arch. Maria Grazia la Porta che assume anche funzioni di verbalizzante;

L'O.d.G. per la commissione è il seguente:

**PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA N. 5 AL PIANO OPERATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO.**

**LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO**  
in qualità di  
**AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.**

**VISTE:**

- la Legge Regionale 10 Novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n 10 Norme in materia di VAS, di VIA e di Valutazione d'incidenza e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
  - *il Titolo II, che tratta della VAS e ne disciplina le procedure, stabilendo con l'art. 22 che :“nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispose un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge”*

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 12 Luglio 2023, avente ad oggetto :” **VARIANTE SEMPLIFICATA N. 5 AL PIANO OPERATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO – Definizione degli obiettivi - Presa d'atto del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS.** ” e relative premesse, sono stati definiti gli obiettivi della variante e si dava mandato per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi dell'art. 22 e 23 della L.R 10/2010;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 Maggio 2012 avente ad oggetto “ *Valutazione ambientale strategica. Determinazione autorità competente.*” è stata individuata, quale Autorità competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, il Collegio per il Paesaggio, con l'aggiunta di un esperto in Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici.

- il servizio Urbanistica ci ha trasmesso il documento preliminare, redatto ai sensi dell'art. 22 e 23 della L.R. 10/2010, per dare avvio alla procedura di VAS e alle consultazioni con le modalità previste dalla medesima legge;

- in data 13 Luglio 2023, valutati i contenuti del documento preliminare e gli obiettivi della variante, in contraddittorio con la autorità precedente sono stati definiti i soggetti cui inviare il documento preliminare e stabilito in 30 giorni il termine in cui dovessero pervenire i contributi;

- in data 14 Luglio 2023 è stato dato avvio alle consultazioni trasmettendo il documento preliminare, insieme alla DGC n. 136 del 12 Luglio 2023, con la quale sono stati definiti gli obiettivi per la formazione della Variante n.05 al Piano Operativo, ai seguenti enti territoriali competenti e soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Toscana
- Provincia di Prato
- Uffici comunali (in particolare Suap, LLPP, Edilizia Privata, Ambiente, Polizia Municipale)
- ARPAT - Dipartimento provinciale
- Azienda USL Toscana Centro – sede territoriale di Prato
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex AdB del Fiume Arno)
- Regione Toscana Genio Civile
- Comuni Limitrofi (Montale, Prato, Agliana, Cantagallo e Vaiano)
- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro
- Autorità idrica toscana
- gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas
- GIDA spa
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

- in data 14 Luglio 2023, ai fini della partecipazione e informazione dei cittadini sono stati pubblicati sul sito web del Comune sia la deliberazione con la definizione degli obiettivi della Variante, che il documento preliminare per la VAS;

**Constatato che**, entro il termine stabilito, dagli enti competenti in materia ambientale, sono pervenuti i seguenti contributi:

1. Contributo da parte di **Azienda USL Toscana Centro**, del 26 Luglio 2023, PG. 22975, che non rileva osservazioni riguardo agli obiettivi della Variante in oggetto, ma raccomanda in merito all'edificio produttivo di via Simone Weill di porre attenzione in fase di attuazione alla eventuale presenza di amianto.

2. Contributo della **Autorità Idrica Toscana** del 27/07/2023 PG 23137, dove si chiede di verificare attentamente con il gestore dei SII, l'effettiva “disponibilità” dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario. Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

3. Contributo da parte di **ARPAT – Area vasta centro – dipartimento di Prato** del 03/08/2023 PG 23841, rileva, in merito agli effetti attesi ed al quadro ambientale di riferimento rispetto al sistema acqua, suolo e sottosuolo, che gli interventi di trasformazione previsti non ricadono nella fascia di rispetto di pozzi ad uso idropotabile esono esterne all'area ZSC monte Ferrato e M. Javello. Gli interventi non interferiscono in maniera significativa con il reticolo idrico superficiale. In merito all'inquinamento acustico, gli interventi previsti non producono impatti significativi e comunque dovranno essere rispettati i limiti di emissioni acustiche prescritti dal PCCA in ciascuna area.

Nelle conclusioni viene **espresso un parere favorevole alla non assoggettabilità della stessa alla Vas** trattandosi di interventi puntuali nel territorio urbanizzato e che gli impatti delle previsioni urbanistiche sul contesto risultano non significativi in considerazione della natura delle previsioni, e della natura del contesto, già edificato e infrastrutturato, atteso che i contenuti della variante non prevedono effetti ambientali che non siano già stati valutati in fase di VAS del Piano Operativo e per i quali sono state già previste le dovute prescrizioni di natura ambientale.

In merito all'aumento di superficie coperta, tutte le trasformazioni previste che comportino occupazione di nuovo suolo, modificando il regime di deflusso delle acque determineranno impatti negativi sulla permeabilità dei suoli, per cui, al fine di eliminare eventuali fenomeni di ristagno, occorrerà prevedere un corretto smaltimento delle acque meteoriche mediante la realizzazione di reti di drenaggio delle stesse.

Si raccomanda, per gli aspetti inerenti la cantierizzazione, di attenersi alle Linee Guida Arpat per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale del Gennaio 2018, soprattutto in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dalle aree pavimentate, se previste, e in generale dalle varie aree di cantiere, delle acque di lavorazione (acqua necessaria per le strutture gettate in opera, ecc.), nonché delle acque derivanti dai lavaggi dei mezzi, betoniere, attrezzature, ecc., al fine della salvaguardia della risorsa idrica superficiale e sotterranea, ed in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017.

Specifiche valutazioni dei possibili impatti sulla matrice acque sotterranee e di eventuali risorse idriche superficiali, soprattutto nella fase di cantiere, dovranno comunque essere eseguite nelle fasi successive di progettazione a seguito dell'esecuzione di specifiche campagne geognostiche puntuali su ciascuna area per la ricostruzione dell'assetto lito-stratigrafico, idrogeologico, geotecnico e sismico.

4. Contributo di **Publiacqua** del 09/08/2023 PG 24508 che esprime parere favorevole relativamente alla Variante in oggetto e ricorda che al concretizzarsi di ogni singolo intervento urbanistico o infrastrutturale e prima del rilascio delle relative autorizzazioni e/o concessioni edilizie questo gestore possa preventivamente esprimere il proprio parere di competenza per le opere che comportano un maggior carico urbanistico. Informano che qualora dovessero essere necessari interventi sulle infrastrutture del S.I.I. (potenziamenti di rete, estensioni di rete, realizzazione di impianti, allacciamenti etc.) gli stessi saranno da realizzarsi a onere economico a carico dell'attuatore degli interventi.

5. Contributo dell' **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE** del 16/08/2023 PG 24929, dove si raccomanda che la Variante dovrà essere coerente con tutti con i Piani della AdB vigenti sul territorio interessato, che al momento attuale sono i seguenti:

#### **a. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA:**

- Il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027 (PGRA)**, è stato approvato con DPCM 01 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 31 del 7/2/2023.
- Il **Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno**, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999) per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti;

Con riferimento al PGRA, si segnala in particolare che le aree in oggetto ricadono tra le aree a pericolosità da alluvione media P2 ed elevata P3. Pertanto, il Comune, nella formazione della variante dovrà rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 10 e 8 e le norme di cui agli articoli 9 e 7 del citato PGRA.

Si segnala altresì che le aree in oggetto sono interessate da classe di pericolosità molto elevata "4" per fenomeni di flash flood, per le quali la disciplina di Piano all'art. 19 detta indirizzi per la pianificazione urbanistica.

#### **b. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA**

- **Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)** del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 Maggio 2005 ad oggi vigente per la parte della pericolosità geomorfologica; In particolare, le aree in esame **non ricadono in aree classificate a pericolosità da frana** dal PAI

- **Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica**, adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022

Si rileva, che le aree in esame non ricadono in aree classificate a pericolosità da frana dal PAI.

### **c. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE**

- **Piano di Gestione delle Acque (PGA)** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); aggiornato lo scorso 20/12/2021 con la deliberazione n. 25 adottando il **Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027** .

- **Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI)** del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015

In relazione al **PGA**, segnala che per le aree intervento interessate dalla variante, il succitato Piano di Gestione delle Acque individua la presenza di:

- Corpo Idrico Superficiale **TORRENTE CALICE** che presenta stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);
- Corpo Idrico Sotterraneo della **PIANA DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA – ZONA PRATO** che presenta stato quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027).

Nel caso in cui gli interventi previsti dallo strumento urbanistico in esame richiedano il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che per gli stessi in fase attuativa, dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

6. Contributo della **Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia, settore Via- VAS** del 13 Settembre 2023 PG 27817 che esprime le seguenti considerazioni:

- In riferimento all'Obiettivo 2, la Variante prevede la realizzazione di nuove aree ad uso produttivo in aree destinate dal PO vigente a verde privato o a verde complementare. Il DP esplicita che gli interventi, ricadendo all'interno del TU, non determinano un impatto significativo sulla componente suolo, senza considerare complessivamente la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie e senza indicare le eventuali misure di mitigazione e compensazione. Si evidenzia in merito la necessità di una valutazione che tenga conto delle ripercussioni sul contesto insediativo esistente, verificando eventuali effetti cumulativi rispetto alle componenti ambientali interessate, con particolare riferimento al consumo di suolo e alla sua impermeabilizzazione nonché alla riduzione delle aree a verde in ambito urbano. Si fa presente che le aree destinate a verde, soprattutto in ambito urbano, possono rappresentare una rete strutturale e funzionale di sistemi naturali e semi-naturali capaci con i propri "servizi" di migliorare la qualità della vita e la resilienza delle città ad esempio tramite il miglioramento della qualità dell'aria, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dell'isola di calore urbana, la capacità di drenaggio delle acque meteoriche, la tutela della biodiversità. Sono dunque rilevanti ai fini della sostenibilità ambientale valutazioni di tipo cumulativo che mettano in evidenza gli effetti a scala urbana connessi alla trasformazione di aree destinate a verde che non potranno più svolgere i servizi ecosistemici sopra richiamati.

Si ricordano, inoltre, gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo netto al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) ed i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo:

1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali;
2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;
3. nel caso che gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, è necessario compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente.

Si ritiene quindi necessario svolgere le valutazioni relative agli effetti cumulativi sopra richiamate e definire nelle schede norma, qualora gli interventi ricadenti nell'Obiettivo 2 risultassero necessari e assolutamente inevitabili, misure mitigative efficaci (mantenere la parziale permeabilità delle aree pavimentate, prevedere pareti e tetti verdi per i nuovi edifici ecc..) e misure compensative connesse all'impermeabilizzazione del suolo.

- In relazione alle carenze riportate in merito al sistema idrico e fognario, il DP non consente di verificare la sostenibilità ambientale delle previsioni della Variante, rimandando le valutazioni sulla capacità di carico alla fase attuativa degli interventi stessi. Si ritiene che tali valutazioni siano da effettuare preliminarmente e coerentemente alle scelte pianificatorie al fine di assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi previsti.

A titolo di esempio, in relazione al risparmio di risorsa idrica, è necessario introdurre nelle schede norma target prestazionali in funzione delle capacità di accumulo e riutilizzo anche per usi diversi da quello domestico, privilegiando la raccolta e l'accumulo delle acque provenienti da coperture. A tal proposito si chiede di attenersi alle disposizioni di cui all'art.11 del Regolamento 26 maggio 2008 relativamente alle necessarie misure per il risparmio della risorsa idrica.

- Il DP al par. 6. CONCLUSIONI (pag. 36) che *“La Variante in oggetto prevede interventi puntuali nel territorio urbanizzato. Gli impatti delle previsioni urbanistiche sul contesto risultano non significativi in considerazione della natura delle previsioni, e della natura del contesto, già edificato e infrastrutturato. Considerati i contenuti della variante non sono previsti effetti ambientali che non siano già stati valutati in fase di VAS del Piano Operativo e per i quali sono state già previste le dovute prescrizioni di natura ambientale contenute nell'art. 10 delle NTA”*. Si riscontra peraltro che l'art. 10 delle NTA del PO, in relazione a emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche, approvvigionamenti e scarichi idrici, fabbisogno energetico rifiuti, qualità del suolo e sottosuolo, campi elettromagnetici, flora e fauna, demanda la valutazione a successivi studi in fase di progetto o in fase di piano attuativo. In considerazione di quanto sopra evidenziato al punto 4.1, si fa presente che tali contenuti avrebbero dovuto essere verificati dalle schede norma o, al massimo, demandate alla pianificazione attuativa inserendo per ogni specifica scheda norma, in base alle criticità rilevate a scala di PO, le specifiche condizioni alla trasformazione (misure di mitigazione individuate a scala di PO) e le prescrizioni circa gli approfondimenti da svolgere e gli studi tematici da produrre in sede attuativa.

- Si ricorda che la pianificazione attuativa è soggetta all'art. 5 bis co. 2 della LR 10/2010 e, pertanto, il PA potrà essere escluso da VAS soltanto se rispondente ai requisiti minimi riguardanti *“l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale alle trasformazioni previste”*.

**Per quanto sopra evidenziato si ritiene che, per le previsioni afferenti l'Obiettivo 2, non possa essere escluso il verificarsi di effetti negativi sulle componenti ambientali.**

In relazione alle richieste di cui ai punti precedenti si chiede all'Autorità Competente per la VAS di prendere in considerazione nel proprio provvedimento di verifica quanto sopra esposto e si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art.22 della LR 10/2010, l'Autorità Competente può acquisire i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessarie alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

L'eventuale esclusione dalla procedura di VAS e le prescrizioni di cui all'art. 22 co. 4 della LR 10/2010 dovranno comunque essere motivate nel provvedimento finale anche alla luce del presente contributo.

7. Contributo della **Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno centrale** del 18 Settembre 2023 PG 28602 che esprime le seguenti considerazioni:

Prevedendo la variante interventi anche in zone interessate da alluvioni frequenti o poco frequenti, si ricorda che essi dovranno rispettare quanto prescritto al Capo III della L.R. 41/2018.

Si evidenzia, inoltre, gli interventi area di atterraggio A3 – Iseo, Nuova area di trasformazione - AT 3\_23\_Taranto e Intervento di riqualificazione residenziale AT2 01 - Ambalagi – UMI 2, ricadono in parte nelle pertinenze del reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 55/2023.

In particolare, per l'area di atterraggio A3 – Iseo, attualmente classificata come area verde complementare, sarà prevista una capacità edificatoria pari a 1500 mq di SE residenziale, con allargamento di via Iseo e realizzazione di un parcheggio lungo strada. L'area ricade in parte nella fascia di larghezza di 10 metri dal piede d'argine esterno in destra idrografica del fosso Stregale o di Castello, nel tratto individuato con il codice MV24488.

L'area della Nuova area di trasformazione - AT 3\_23\_Taranto è destinata attualmente dal PO a verde privato. La variante prevede di realizzare un edificio da adibire a magazzino, uffici direzionali, tecnici e commerciali, showroom, su una superficie di 3800 mq. L'area ricade in parte nella fascia di larghezza di 10 metri dal piede d'argine esterno in destra idrografica del torrente Bagnolo, nel tratto individuato con il codice MV26454.

A riguardo degli interventi su aree ricadenti nella fascia di larghezza di 10 metri dal piede d'argine esterno, si evidenzia pertanto che qualsiasi intervento dovrà essere compatibile con quanto dispone l'art. 3 della L.R. 41/2018 e che non dovranno essere previsti interventi aventi rilevanza edilizia, parcheggi, scavi o modifiche morfologiche in questa fascia. Interventi privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014 potranno essere ammessi, previa presentazione a questo Settore dell'istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del D.P.G.R. 42/R/2018.

Si chiede inoltre che la variazione della destinazione urbanistica sia limitata alla fascia esterna ai 10 m dai corsi d'acqua, fascia di inedificabilità ai sensi del L.R. 41/2018 e del R.D. 523/1904 e di potenziale adeguamento delle opere idrauliche.

-----

**Questa Commissione**, considerati i contributi pervenuti e verificata la coerenza con i piani di Bacino, **ritiene che gli interventi previsti non producano impatti negativi sull'ambiente non già valutati nell'ambito della VAS relativa al Piano Strutturale e al Piano Operativo vigenti.**

Si richiamano comunque le valutazioni di tali contributi, come sopra riportate, al fine di approfondire gli aspetti da essi evidenziati e **si indicano le seguenti raccomandazioni.**

Per quanto riguarda la segnalazione dell' AdB, in riferimento al PGRA, poichè:

- alcune aree ricadono tra **le aree a pericolosità da alluvione media P2 ed elevata P3**, nella formazione della Variante si dovranno rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 10 e 8 e le norme di cui agli articoli 9 e 7 del citato PGRA.

- le aree **oggetto della Variante risultano in gran parte interessate da classe di pericolosità molto elevata "4" per fenomeni di flash flood**, si raccomanda di attenersi, nella disciplina del PO, a quanto disposto dall'art. 19 della disciplina del PGRA, che detta indirizzi per le aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati; si rileva che il Comune di Montemurlo sta procedendo all'aggiornamento del Piano di protezione civile e pertanto nell'ambito di tale revisione, si raccomanda che in esso venga previsto quanto disposto dal suddetto art. 19.

Per quanto riguarda la **fase di cantierizzazione degli interventi, in fase di attuazione ci si dovrà attenere alle Linee Guida Arpat** per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale del Gennaio 2018, soprattutto in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dalle aree pavimentate, se previste, e in generale dalle varie aree di cantiere, delle acque di lavorazione (acqua necessaria per le strutture gettate in opera, ecc.), nonché delle acque derivanti dai lavaggi dei mezzi, betoniere, attrezzature, ecc., al fine della salvaguardia della risorsa idrica superficiale e sotterranea, ed in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017.

Specifiche valutazioni dei possibili impatti sulla matrice acque sotterranee e sulla risorsa idrica superficiale, soprattutto nella fase di cantiere, dovranno comunque essere eseguite nelle fasi successive di progettazione a seguito dell'esecuzione di una specifica campagna geognostica per la ricostruzione dell'assetto lito-stratigrafico, idrogeologico, geotecnico e sismico.

Per quanto riguarda il contributo della **Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia, settore Via-VAS**, premesso che l'art. 10 delle nta del PO contiene specifiche prescrizioni ambientali in relazione al consumo di suolo, al risparmio energetico e a quello idrico, e a tali prescrizioni devono attenersi tutti gli interventi di trasformazione disciplinati dalle schede attuative del PO, si ritiene comunque opportuno indicare le seguenti raccomandazioni.

**In merito all'Obiettivo 1: Attuazione del progetto di riqualificazione riguardante il complesso storico di San Carlo, si** raccomanda di inserire nella scheda norma le seguenti indicazioni e richiami della normativa vigente:

- in relazione al consumo di suolo:specifiche indicazioni e misure per la sistemazione e protezione dei

suoli, atti a conseguire l'ottimizzazione del consumo di suolo limitando l'impermeabilizzazione delle aree (quali ad esempio un ridotto indice di occupazione del sottosuolo, mantenimento di almeno il 20-25% della superficie fondiaria a verde piantumato, l'utilizzo di materiali drenanti, ecc.);

- in relazione al risparmio energetico: specifico rimando al paragrafo 1.3, Fabbisogno energetico dell'art. 10 delle NTA del PO (che per le nuove trasformazioni o per modifiche alle destinazioni d'uso di edifici esistenti, dispone di soddisfare il fabbisogno energetico facendo ricorso anche a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia) e all'art. 26 del D.Lgs. 199/2021, che prevede l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, almeno per il 60% dei consumi per edifici privati e per il 65% per gli edifici pubblici. Inoltre dal 1 gennaio 2021 è obbligatorio che in nuovi edifici rientrino tra quelli a fabbisogno di energia quasi zero (NZEB).
- in relazione al risparmio idrico: specifico rimando a quanto previsto all'art. 10 comma 1.2 Approvvigionamenti e scarichi idrici delle NTA del PO, attenendosi anche alle disposizioni di cui all'art.11 del Regolamento 26 maggio 2008.

***In merito all'Obiettivo 2: Incremento e diversificazione delle attività produttive***, attraverso l'individuazione di 5 nuove aree di trasformazione, si raccomanda di inserire nelle schede norma le seguenti indicazioni, finalizzate a garantire una maggiore sostenibilità ambientale della previsione :

- in relazione al consumo di suolo: specificare, che nelle nuove aree di trasformazione, sia garantito il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (SF), di cui almeno il 20% destinato a verde piantumato con alberi di alto fusto facendo uso di specie arboree con elevata capacità di assorbimento di inquinanti critici. In generale per gli edifici di nuova costruzione sarà necessario adottare sistemi di mitigazione ambientale sull'opera stessa (mantenendo ove possibile la permeabilità delle aree pavimentate, prevedendo pareti e tetti verdi, ecc.) e/o realizzare interventi di compensazione ambientale nell'area di intervento o in altra area a disposizione della AC.
- in relazione al risparmio energetico: specifico rimando al paragrafo 1.3, Fabbisogno energetico dell'art. 10 delle NTA del PO e all'art. 26 del D.Lgs. 199/2021, che prevede l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, almeno per il 60% dei consumi per edifici privati e per il 65% per gli edifici pubblici. Si raccomanda di inserire, al fine di ridurre l'isola di calore urbano e limitare il fabbisogno energetico degli edifici, il rimando a quanto previsto nell' Allegato 1 al DM 26.06.2015 sui requisiti minimi (art. 2.3, punto 3) prevedendo che "per le strutture di copertura degli edifici, sia obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di:  
a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a: - 0,65 nel caso di coperture piane; 8 - 0,30 nel caso di copertura a falde; b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde). Pertanto il progetto può valutare nei termini di legge se e come optare per tetti verdi o tetti a elevata riflettanza.  
*Il DM "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" stabilisce ulteriori limitazioni alla riflettanza delle superfici di opere pubbliche. Ad esempio riferisce al punto 2.3.3 che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento di veicoli abbiano un indice SRI di almeno 29.*
- in relazione al risparmio idrico: specifico rimando a quanto previsto all'art. 10 comma 1.2 Approvvigionamenti e scarichi idrici delle NTA del PO, attenendosi anche alle disposizioni di cui all'art.11 del Regolamento 26 maggio 2008.

***In merito all'obiettivo 3 Obiettivo 3: Modifiche del PO finalizzate a favorirne l'attuazione***, che comprendono sia modifiche grafiche che normative, non si rilevano effetti ambientali.

In merito al contributo del **Genio Civile Valdarno centrale**, si raccomanda che gli interventi della variante rispettino, anche in zone interessate da alluvioni frequenti o poco frequenti, quanto prescritto al Capo III della

L.R. 41/2018; inoltre si raccomanda che la variazione della destinazione urbanistica sia limitata alla fascia esterna ai 10 m dai corsi d'acqua, fascia di inedificabilità ai sensi del L.R. 41/2018 e del R.D. 523/1904 e di potenziale adeguamento delle opere idrauliche.

**l' Autorità competente per la VAS, per quanto sopra esposto**

**ESPRIME**

**Parere favorevole sul Provvedimento di esclusione dalla VAS in quanto:**

- **gli interventi non interessano aree o paesaggi protetti, e non producono rischi per la salute umana e per l'ambiente.**

- **ritiene che**, relativamente all'obiettivo 2 e al carattere cumulativo degli impatti, avendo preso atto che si tratta di previsioni di nuova edificazione riguardanti un contesto già urbanizzato, necessarie a sopperire ad esigenze legate al mantenimento e miglioramento di attività produttive esistenti, **le raccomandazioni suggerite in merito agli interventi di compensazione, possano garantire la sostenibilità ambientale degli interventi stessi.**

**DECIDE PERTANTO**

**DI ESCLUDERE** dalla procedura di valutazione ambientale strategica la Variante in oggetto;

**RACCOMANDA DI INSERIRE** nelle schede normative degli interventi le indicazioni sopra espresse, al fine di mitigare i possibili effetti da essi prodotti.

**DI TRAMETTERE** il presente provvedimento al responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo per i provvedimenti di sua competenza;

**DI DEMANDARE all'ufficio Urbanistica** la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Montemurlo del presente provvedimento.

**L' Autorità competente per la VAS**

Arch. Andrea Girdali - La registrazione della videoconferenza vale come sottoscrizione

Ing. Alessandro Adilardi



Dott. Agronomo Marco Mascelli

